



COMUNE di NOCI

PROVINCIA di BARI

**REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI AGROFARMACI
NEL COMUNE DI NOCI**

**Regolamento approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.17 del 01.04.2015**

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AGROFARMACI NEL COMUNE DI NOCI

L'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci con il fine di promuovere anche alla luce della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo, del Consiglio del 21 ottobre 2009, della Legge Regionale n°45/2014 e s.m.i, un utilizzo sostenibile degli agrofarmaci tenendo conto del principio di precauzione e considerato nello specifico che la strategia per l'uso sostenibile degli agrofarmaci deve prefiggersi quali obiettivi:

- la promozione di metodi di coltivazione che consentano un impiego minore, se non nullo, di agrofarmaci e, quando possibile, la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze meno impattanti con l'ambiente e con la salute delle persone;
- l'adozione di misure atte a ridurre la dispersione dei prodotti utilizzati grazie alla messa in atto di accorgimenti tecnici, alla predisposizione di barriere e alla definizione di zone di rispetto.

Considerato che:

- Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 si inserisce nel quadro delle misure previste dal d. lgs 150 del 2012 attuativo della direttiva CE 2009/128 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci".
- Il comune di Noci ricade per circa l'80% della sua superficie in area SIC con riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) come individuati e definiti, ai sensi delle direttive 79/409/ CEE e 92/43/CEE, dal DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/2003, dal D.M. 3 aprile 2000, e dalla Delibera Giunta Regione Puglia nn. 1157 del 08.08.2002.
- Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti agrofarmaci (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci". Il PAN si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
 - a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;

b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;

c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti agrofarmaci e la popolazione interessata

d. tutelare i consumatori;

e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;

f. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

- L'uso degli agrofarmaci per l'esercizio dell'agricoltura convenzionale è necessariamente soggetta a limiti di convivenza con i metodi di produzione "biologica" (Reg. CE N. 834/2007 e s.m.i. relativo alla "Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici").
- L'uso degli agrofarmaci per uso agricolo e non agricolo è sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela della acque dall'inquinamento (d. lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) e dei suoli
- L'uso degli agrofarmaci è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio apistico e dei prodotti derivanti dall'esercizio della apicoltura
- L'uso degli agrofarmaci può recare danno alla biodiversità e al patrimonio paesaggistico tutelati dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea (art. 9 e 32 Cost., Codice dell'ambiente (d. lgs. 152 del 2006), regg. 1305, 1306, 1307 del 2013 (nuova Pac 2014-2020) che sottopone l'accesso al sistema degli aiuti al rispetto delle misure di "condizionalità ambientale";
- L'uso degli agrofarmaci deve tener conto che le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico- produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".
- L'uso degli agrofarmaci può recare danno alla salute umana tutelata dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale sia in seguito alla assunzione di alimenti che

presentano livelli di residui, sia in seguito al contatto diretto con gli agrofarmaci (per inalazione o per assunzione ad esempio tramite acque contaminate).

- Gli effetti sulla salute dell'uomo e dell'ambiente possono essere diversi e molto gravi, soprattutto se l'impatto è calcolato sulle esposizioni di medio e lungo periodo anche in dosi minimali sugli organismi in formazione come i bambini (azione prodotta dai perturbatori endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro ancora, attestati da ampia letteratura scientifica).
- Il Morbo di Parkinson è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza internazionale malattia professionale da esposizione ad agrofarmaci (Francia 2012; Rapporto 12 giugno 2013 dell'Istituto Nazionale di Sanità e Ricerca Medica francese (INSERM) che ha confermato l'associazione tra esposizione professionale ad agrofarmaci e linfoma non-Hodgkin, cancro alla prostata, mieloma multiplo, nonché di gravi rischi per la salute infantile quali ipospadia, leucemia, disturbi motori, deficit cognitivi e problemi comportamentali);
- La gran parte del territorio ad uso agricolo del comune di Noci ha un indirizzo produttivo a foraggiere, ad indicare l'importanza della salubrità dei suoli e delle materie prime (foraggi) che se contaminate da prodotti chimici finirebbero nel latte delle produzioni zootecniche con grave nocumento per i consumatori finali. E' risaputo che nel latte vengono accumulate tutte le sostanze tossiche.
- Il paesaggio naturale del territorio di Noci presenta caratteristiche di pregio e fondamentali per l'identità, la specificità e la riconoscibilità del territorio stesso legate anche alla presenza delle varietà vegetali autoctone ;
- Che l'uso degli agrofarmaci nel territorio comunale urbano e rurale rappresenta una consuetudine che sostituisce il ricorso alle cosiddette buone pratiche agricole raccomandate invece dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea.
- Nel territorio rurale deve essere assicurata una adeguata convivenza tra le esigenze dei residenti e quelle di coloro che esercitano l'agricoltura in modo tale che risulti sempre e in ogni caso assicurato il pieno rispetto dell'interesse fondamentale alla salute.

- ~~Nel territorio urbano ed extraurbano di competenza comunale l'uso degli agrofarmaci non è in alcun modo giustificato.~~

Dispone:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli agrofarmaci in tutto il territorio comunale in applicazione dei principi di sostenibilità, precauzione e tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Noci.

Art. 3 - Utilizzo dei prodotti agrofarmaci

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo degli agrofarmaci, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, gli agrofarmaci in prossimità di luoghi abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Art. 4 - Preparazione delle miscele per i trattamenti a base di agrofarmaci

1) Le miscele degli agrofarmaci devono essere preparate unicamente da operatori in possesso di autorizzazione e/o patentino presso l'azienda agricola (*per azienda agricola si intende un'appezzamento e/o un comprensorio di terreni con o senza fabbricati rurali o annessi rustici*) o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati;

2) Nella preparazione delle miscele per i trattamenti a base di agrofarmaci devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico, inoltre è fatto divieto di utilizzare l'acqua potabile delle fontane pubbliche;

3) Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite/discese e nei sobbalzi, non trabocchi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta;

4) Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua. Nel caso in cui si producesse miscela residua si consiglia di ridistribuirla in campagna ; è comunque vietata ogni altra forma di smaltimento;

5) I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Art.5 - Prescrizioni per i trattamenti a base di agrofarmaci

1) È vietato l'impiego di prodotti agrofarmaci e biocidi classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), ed equivalenti classificazioni del regolamento CLP), sostituendoli con altri senza (o minori) effetti nocivi sulla salute umana, degli animali e con ridotto impatto sull'ambiente, salvo quanto disposto dall'art. 9 della L.R. n°45/2014

2) E' vietato l'uso di qualsiasi prodotto agrofarmaco e biocida come al comma 1, nelle aree non agricole del territorio comunale (parchi, cigli stradali e ferroviari, fossi, viali, verde pubblico e privato, orti pubblici, stadi e centri sportivi, corpi idrici superficiali, aree ricreative, cimiteri e loro aree di servizio, case di riposo cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi- gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze) dove e' permesso di utilizzare esclusivamente misure di controllo biologico, come prescritto dall'art.12 della Direttiva 2009/128/CE, salvo casi di fitopatologia a carattere eccezionale che devono essere trattate previo il monitoraggio dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale.

3) Nella zona SIC all'interno degli ambiti Rete Natura 2000 la lotta contro gli agenti fitopatogeni deve essere condotta privilegiando misure di tipo preventivo, preferendo

metodologie di lotta biologica, ecocompatibile e agronomica, e qualora si renda necessario l'utilizzo di agrofarmaci si devono adottare prodotti a basso impatto ambientale del tipo: *Bacillus thuringensis* ssp *kurstaki*, Piretro, Pirimicarb, Oli bianchi, Solfato di rame, Solfato di ferro, Zolfo, Tiofanato, Propoxur o prodotti di analoga efficacia e caratteristiche, nonché prodotti di nuova generazione autorizzati e riconosciuti dagli organismi competenti.

4) E' necessario un monitoraggio costante del patrimonio botanico comunale al fine di porre in essere profilassi corrette e poter svolgere tempestivamente eventuali interventi di prevenzione atti a risolvere i problemi riscontrati sul nascere, che consentono con efficienza di poter adottare misure di controllo biologico come previsto nel precedente comma 2".

5) Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva degli agrofarmaci,

- è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti a base di agrofarmaci, a mezzo atomizzatore, in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 30 metri dal confine, in presenza di colture con altezza dal suolo inferiore o uguale a 4 metri.
 - 50 metri dal confine, in presenza di colture con un'altezza dal suolo superiore a 4 metri e/o in prossimità di aree coltivate a scopo produttivo con metodi di agricoltura biologica e/o per l'autoconsumo in cui non si effettuano trattamenti con sostanze di sintesi quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale.
 - 50 metri dal confine di aree destinate al ricovero di animali.
 - 200 metri dai luoghi di raccolta delle acque destinate ad uso umano, compresi i tetti, i coni dei trulli e i pavimenti delle cisterne usati per la raccolta delle acque piovane destinate ad uso umano (art.94, comma 6 d. lgs. N. 152 del 2006).

6) Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 5, la distribuzione degli agrofarmaci, con qualsiasi mezzo, in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono ed in ogni caso prima delle ore 6,00 del mattino e dopo le ore 18,00 pomeridiane.

7) Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 5, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- di dotare l'atomizzatore dei più moderni dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva;
- di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
- di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
- di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

8) E' consigliabile evitare di effettuare trattamenti con agrofarmaci in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.

9) E' vietata l'irrorazione aerea che può essere autorizzata esclusivamente dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in

termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente (art. 13 del decreto legislativo n.150/2012, art. 9 della L.R. n°45/2014 e s.m.i.).

Art. 6 - Deroche alle distanze di rispetto.

- 1) Entro le fasce di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 5 è consentito l'utilizzo di lance azionate a mano, a pressione moderata, indirizzando lo spruzzo della miscela fitoiatrica in direzione opposta al confine delle proprietà altrui e provvedendo inoltre ad avvertire tempestivamente i presenti e/o gli abitanti delle proprietà confinanti. L'effettuazione di detti trattamenti con agrofarmaci è autorizzata dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Restano ferme le altre prescrizioni stabilite al precedente art. 5.
- 2) Entro le fasce di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 5 e con una distanza minima dal confine di metri 0,5 è consentito su colture erbacee annuali l'utilizzo di barre irroratrici rivolte verso il basso con distanza massima dal bersaglio di cm 15. Restano ferme le altre prescrizioni stabilite al precedente art. 5.
- 3) Le distanze di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 5 sono ridotte alla metà qualora vengano utilizzati sistemi di irrorazione a tunnel oppure con macchine dotate di ugelli antideriva ad inclusione d'aria, in abbinamento – nel caso di frutticoltura – a convogliatori d'aria e a condizione che per i macchinari relativi a tali sistemi sia prodotta copia al Comune, a cura dell'agricoltore, di idonea documentazione tecnica. Restano ferme le altre prescrizioni stabilite al precedente art. 5.
- 4) Le distanze di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 5 sono ridotte ad un terzo per i trattamenti effettuati in tunnel temporanei utilizzati a protezione delle colture a condizione che lo spruzzo della miscela fitoiatrica sia rivolto in direzione opposta al confine delle proprietà altrui. Restano ferme le altre prescrizioni stabilite al precedente art. 5.

Art. 7 - L'obbligo di segnalazione del trattamento

Prima dei trattamenti e' fatto obbligo di avvertire, con almeno un giorno di anticipo, i residenti delle aree limitrofe a quelle agricole, prevedendo l'esposizione di opportuna segnaletica all'ingresso dell'area trattata e sul mezzo utilizzato per irrorare, sia durante il trattamento, che per il tempo di rientro. Il cartello deve contenere indicazioni dei prodotti usati e un simbolo di pericolo comprensibile a chiunque in modo immediato con riferimento ai contenuti e alle prescrizioni del Regolamento (CLP).

Art. 8 - Manutenzione delle attrezzature

- 1) Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente si raccomanda

~~di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione degli agrofarmaci.~~

2) E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

3) Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature: irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale.

Art. 9 - Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Le miscele residue e i contenitori vuoti (*scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.*) venuti a contatto con gli agrofarmaci non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio ma devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali. (www.albogestoririfiuti.it/.../014-DLGS152_03.04.2006_EstrattoParteIV_Fitosanitari_smaltiti_secondo_le_prescrizioni_di_cui_alla_parte_IV_del_decreto_legislativo_n._152_del_2006_e_successive_modificazioni_ed_integrazioni).

Art 10 - Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo degli agrofarmaci

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente regolamento e ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da 50 a 500 Euro, rimanendo impregiudicate le altre azioni per i casi in cui la condotta sia qualificabile come illecito civile o penale; il pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/81 e s.m.i., corrisponde ad Euro 100,00. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e s.m.i. e nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative. I controlli saranno effettuati, oltre agli organi competenti in materia, dal personale di Polizia Municipale.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti ordinanze e le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente